

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 441}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RIGHI, FALCIER, SAVIO, BIANCHI di LAVAGNA, CASINI
PIER FERDINANDO, LUSSIGNOLI, RICCIUTI, RINALDI,
RUSSO FERDINANDO**

Presentata il 13 settembre 1983

**Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, concernente il riordino
delle pensioni di guerra**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riguarda la risoluzione dei problemi pensionistici ed assistenziali in favore dei grandi invalidi ciechi ed amputati agli arti superiori.

Trattasi complessivamente di alcune decine di casi di supermutilati che, per gravità delle loro mutilazioni, meritano una particolare attenzione da questo Parlamento.

Se il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ha apportato effettivamente qualche miglioramento esso non ha risolto il grave problema di assistenza, di accompagnamento, dei cumuli e della superinvalidità quando due o più di esse concorrono sullo stesso soggetto come indicato ai punti *d*) ed *f*) della legge delega 23 settembre 1981, n. 533, e per l'assistenza e accompagnamento al punto *e*) della medesima legge.

Il Parlamento, con la citata legge delega, proponeva la modifica dell'assegno di superinvalidità con l'inserimento di nuove lettere nella tabella *E* per i più colpiti, la modifica dei cumuli di cui alla tabella *F* e l'indennità di assistenza e di accompagnamento adeguata agli effettivi costi per le infermità più gravi. Poiché il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, non ha rispettato la volontà del Parlamento, riteniamo che la presente proposta di legge risolva in via definitiva i succitati problemi ancora insoluti.

Pertanto proponiamo:

1) la creazione della lettera *A/zero*, da includere nella tabella *E* di superinvalidità, da inserire prima della lettera *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, per

quei casi di ciechi assoluti con amputazioni degli arti superiori;

2) la modifica dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ai commi terzo e quarto, nel senso che ai grandi invalidi di guerra con due superinvalidità contemplate nella lettera A/zero della tabella E vengono migliorati gli assegni integratori di assistenza per il secondo e terzo accompagnatore militare e aggiunti un quarto e quinto assegno a integrazione dei due precedenti;

3) la modifica della tabella F che riguarda i cumuli, annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 834, con l'inserimento della lettera A/zero;

4) la modifica dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 che penalizza i grandi invalidi con

due o più superinvalidità non permettendo che le loro infermità siano elencate nella tabella E di superinvalidità.

La presente proposta di legge che modifica la tabella E istituendo la lettera A/zero e migliora i cumuli della tabella F, modifica l'articolo 6 migliorandone la integrazione del secondo, terzo, quarto e quinto accompagnatore militare e modifica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834. Ciò è un doveroso riconoscimento per questi benemeriti cittadini ai quali il Parlamento deve riconoscere lo stato di necessità per le loro esigenze di sopravvivenza e quindi garantire loro per lo meno la sicurezza economica, non potendo avere altro dalla vita.

Preghiamo gli onorevoli colleghi di approvare la presente proposta di legge con la massima sollecitudine.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione della lettera A/zero della tabella E, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834).

Alla tabella E di superinvalidità, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è aggiunta prima della lettera A la lettera A/zero a cui sono inscrivibili i grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente quando è accompagnata da una seconda superinvalidità: amputazione degli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.

Agli iscritti alla tabella E, lettera A/zero, è erogato un assegno annuo di lire 16.500.000.

ART. 2.

(Miglioramento economico dell'assegno di cumulo).

L'assegno di cumulo di cui alla tabella F annessa al decreto del Presidente della

Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, attribuiti ai grandi invalidi con due superinvalidità: cecità bilaterale assoluta e permanente e amputazione degli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani ascritti alla lettera A/zero della tabella E, è di lire 24.000.000 annue.

ART. 3.

(Indennità di assistenza e di accompagnamento per la lettera A/zero).

I grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente con una seconda superinvalidità: amputazione degli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani, ascritti alla lettera A/zero della tabella E di cui al precedente articolo 1, a richiesta possono ottenere il secondo, terzo, quarto e quinto accompagnatore militare o in sostituzione di ciascun militare accompagnatore, a domanda, l'invalido può chiedere un assegno integrativo per gli effettivi costi dell'assistenza e dell'accompagnamento di lire 1.200.000 mensili cadauno.

ART. 4.

(Modifica dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834).

L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

« L'assegno di cumulo si aggiunge all'assegno di superinvalidità per cumulo di infermità o mutilazione ed è a sé stante ».

ART. 5.

(Istituzione della quattordicesima mensilità).

In luogo dell'assegno di cure climatiche e termali per i grandi invalidi ascritti alla lettera A/zero viene istituita una

quattordicesima mensilità da liquidarsi nel mese di giugno di ciascun anno, pari ad una mensilità.

ART. 6.

All'onere relativo all'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.750.000.000 (un miliardo e settecentocinquantamiloni) si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emanare decreti di variazione sullo stato di previsione relativo al capitolo 6856 per il medesimo anno finanziario.

I miglioramenti economici di cui agli articoli 1, 2 e 5 della presente legge sono corrisposti d'ufficio dalle competenti direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico la partita di pensione e decorrono dal 1° luglio 1983. I benefici di cui all'articolo 3 della presente legge, assegni a titolo di integrazione per il secondo, terzo, quarto e quinto militare accompagnatore, vengono corrisposti a domanda del grande invalido presso il Ministero del tesoro-Direzione generale pensioni di guerra oppure presso le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carica la partita di pensione con decorrenza 1° luglio 1983.